

COMUNE DI DORGALI

Verbale dell'organo di revisione n. 9 del 06.12.2024

Oggetto: Parere sulla sezione 3.3 dello stralcio del PIAO 2025/2027 inerente la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025-2027.

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 107 del 23.11.2023 la Giunta Comunale ha approvato il PIAO 2024 – 2026 – sezione 3.3 e che, con deliberazioni n. 54 del 31.05.2024 e n. 59 del 14.06.2024 ha approvato le modifiche alle previsioni del Fabbisogno del Personale 2024 – 2026, atti sui quali il precedente revisore ha espresso parere favorevole con verbali n. 6 del 16.05.2024 e n. 7 del 14.07.2024;
- l'Ente, con proposta di deliberazione della G.C. n. 951 del 03.12.2024, inviata in data 05.12.2024 alla scrivente, intende provvedere ad una nuova modifica, non ancora approvata, del contenuto della sezione 3.3 del PIAO 2024 – 2026 e sulla quale questo Organo di revisione ha espresso il proprio parere con verbale n. 8 del 06.12.2024;
- in data 03.12.2024 l'Ente ha inviato la proposta di stralcio PIAO, sez. 3.3. relativo al fabbisogno del personale 2025 - 2027, unitamente ai calcoli del costo del personale integrati in data 05.12.2024, prevedendo, come contenuto nella proposta di deliberazione:
 - 1) nessuna assunzione per l'anno 2025 a fronte di nessuna cessazione;
 - 2) n. 1 assunzione per l'anno 2026 a fronte di n. 1 cessazione;
 - 3) nessuna assunzione per l'anno 2027 a fronte di nessuna cessazione;

PRESO ATTO CHE

- il piano del fabbisogno del personale è assorbito nel nuovo Piano Integrato di attività ed Organizzazione ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica disciplina il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- che l'art. 4 del citato decreto prevede, al comma 1 lettera c) che il *“Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:*
 - 1) *la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;*
 - 2) *la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;*
 - 3) *le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;*
 - 4) *le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;*
 - 5) *le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.*
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*
- l'art. 3, comma 5-bis della L. 90/2014, ha introdotto, dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, il comma 557-quater il quale dispone che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, esplicitando il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al valore medio degli anni 2011/2013;

VERIFICATO CHE

- è compito dell'organo di revisione la verifica del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- il limite massimo per le spese di personale ex art. 557-quater della L. 296/2006, pari alla media della spesa sostenuta negli anni 2011/2013, è pari ad € 1.521.330,27 e quello per il lavoro flessibile, relativo all'anno 2009 è stata quantificata in € 89.000,00 come si evince dall'allegato inviato allo scrivente revisore in data 05.12.2024;
- dalle tabelle e dai fogli di calcolo inviati allo scrivente Organo di revisione unitamente alla proposta, si evince che:

1) il limite assunzionale di cui al DM 17 marzo 2020 certificato dal responsabile del servizio finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato è pari a:

- o Anno 2025 € 35.402,87 a fronte di una spesa prevista di € 0,00;
- o Anno 2026 € 35.402,87 a fronte di una spesa prevista di € 34.344,00;
- o Anno 2027 € 35.402,87 a fronte di una spesa prevista di € 0,00

2) relativamente alle assunzioni a tempo determinato, è intendimento dell'Ente procedere alla spesa complessiva di € 93.430,00 con risorse derivanti dalle sanzioni del codice della strada ex art.208 comma 5 (assunzioni autofinanziate) a fronte di un limite assunzionale di € 89.000,00 e deroga al limite di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 per i rapporti di lavoro flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

- dalle tabelle allegate, si rileva che la spesa totale presunta del personale dell'Ente, ai fini del rispetto del limite ex art. 557-quater L. 296/06 sarà pari a:

- o Anno 2025 € 1.485.071,31
- o Anno 2026 € 1.485.071,31
- o Anno 2027 € 1.485.071,31

- viene, pertanto, rispettato il richiamato principio della riduzione della spesa;

ESPRIME

parere *favorevole* all'approvazione della sezione 3.3 del PIAO 2025- 2027 inerente la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 verificato il non superamento, rispetto ai dati della media 2011/2013, del costo della spesa del personale;

Il presente verbale, composto di n. 3 pagine viene trasmesso al Comune di Dorgali, previa sottoscrizione digitale da parte dell'organo di revisione.

Nuoro, 06.12.2024

Il revisore

Dott.ssa Giovanna Caterina MAMELI

FIRMATO DIGITALMENTE